

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (73)2115

Vol. 1973/0381

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(73) 2115 def.

Bruxelles, 20 dicembre 1973

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

riguardante l'applicazione della raccomandazione del Consiglio d'Associazione
n. 1/73 che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa in campo
doganale per la messa in applicazione dell'accordo creante l'associazione tra
la Comunità economica europea e la
Repubblica di Cipro

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

RELAZIONE

Il Consiglio d'Associazione previsto dall'Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, firmato a Bruxelles il 19 dicembre 1972 e entrato in vigore il 1° giugno 1973, ha adottato, nella riunione del 26 novembre 1973 la raccomandazione n. 1/73 che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa in campo doganale per la messa in applicazione del predetto accordo.

E' necessario rendere applicabile tale raccomandazione nella Comunità.

Tale è l'oggetto del presente regolamento.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

riguardante l'applicazione della raccomandazione
del Consiglio d'Associazione n. 1/73
che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa
in campo doganale per la messa in applicazione dell'accordo
creante l'associazione tra la Comunità economica europea
e la Repubblica di Cipro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (1) è stato firmato il 19 dicembre 1972 ed è entrato in vigore il 1° giugno 1973;

considerando che in virtù dell'articolo 17 paragrafo 2 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa, che fa parte integrante di tale accordo, il Consiglio d'Associazione ha formulato, il 26 novembre 1973 la raccomandazione n. 1/73 che, stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa in campo doganale per la messa in applicazione dell'accordo;

considerando che bisogna applicare nella Comunità le misure previste da tale raccomandazione,

(1) G.U. n. L 133 del 21.5.1973, pag. 1 e 88

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In merito ai metodi di cooperazione amministrativa in campo doganale per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro nella Comunità sono applicabili le disposizioni previste dalla raccomandazione del Consiglio d'Associazione n. 1/73, allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

RACCOMANDAZIONE N° 1/73 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE C.E.E. - CIPRO

che stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa
nel campo doganale
per l'attuazione dell'accordo
tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica di Cipro

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

Visto l'accordo tra la Comunità Economica Europea e la
Repubblica di Cipro, firmato a Bruxelles il 19 dicembre 1972,

Visto il protocollo relativo alla definizione della nozione di
"prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa,
in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

Considerando che per il buon funzionamento dell'accordo è necessario
organizzare una stretta cooperazione amministrativa fra le Parti
contraenti ai fini della corretta e uniforme applicazione delle
disposizioni doganali che esso comporta e in particolare di quelle
del protocollo relativo alla definizione della nozione di
"prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, in
appresso denominato "protocollo",

.../...

RACCOMANDA ALLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA ED ALLA REPUBBLICA
DI CIPRO

di adottare, per quanto le concerne, le misure necessarie
all'applicazione delle seguenti disposizioni :

A. NORME RELATIVE AL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE
A.CY.1

I. Ruolo dell'esportatore

1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a questi, o al suo rappresentante autorizzato, presentare la domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci.

La domanda deve essere redatta su uno dei moduli A.CY.1 il cui modello figura all'allegato V del protocollo. Il modulo deve essere compilato conformemente al protocollo.

2. L'esportatore o il suo rappresentante presentano, congiuntamente alla domanda, qualsiasi documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare può essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci.

II. Ruolo delle autorità doganali

1. Spetta alle autorità doganali del paese di esportazione vigilare a che il modulo A.CY.1 sia debitamente compilato. Esse verificano specificamente, che la parte riservata alla descrizione delle merci sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A tal fine, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza interlinea. Qualora tale parte non sia completamente compilata, devesi tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte in bianco deve essere annullata tracciandovi alcune righe.

2. Il certificato di circolazione delle merci costituisce il documento giustificativo per l'applicazione del regime tariffario e contingentale preferenziale previsto dall'accordo, per cui spetta alle autorità doganali del paese di esportazione prendere le misure necessarie alla verifica dell'origine delle merci ed al controllo delle altre indicazioni del certificato.

III. Esportazione da uno Stato membro della Comunità Economica Europea o da Cipro

1. Il certificato di circolazione delle merci A.CY.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità Economica Europea quando le merci da esportare possono essere considerate come "prodotti originari" della Comunità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 del protocollo.
2. Il certificato di circolazione delle merci A.CY.1 è rilasciato dalle autorità doganali di Cipro quando le merci da esportare possono essere considerate come "prodotti originari" di Cipro ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo.
3. Allo scopo di verificare se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto III, paragrafi 1 e 2, le autorità doganali hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo o di procedere a qualsiasi controllo da esse ritenuto utile.

4. Le autorità doganali dello Stato membro o di Cipro rifiuteranno il rilascio del certificato di circolazione delle merci A.CY.1 qualora dai documenti di esportazione presentati a dette autorità risulti che le merci alle quali tale certificato si riferisce non sono destinate a Cipro o alla Comunità.

IV. Indicazione della data di rilascio del certificato

La data di rilascio del certificato deve essere indicata nella parte dei certificati di circolazione delle merci riservata alla dogana.

V. Comunicazione dei fac-simili delle impronte dei timbri utilizzati

Le autorità doganali degli Stati membri e quelle di Cipro si comunicano reciprocamente, tramite la Commissione delle Comunità Europee, il fac-simile delle impronte dei timbri utilizzati dai loro uffici per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci.

VI. Sostituzione dei certificati di circolazione delle merci A.CY.1 con certificati dello stesso tipo

1. La sostituzione di uno o più certificati di circolazione delle merci mediante uno o più certificati è sempre possibile, purché avvenga nell'ufficio doganale ove si trovano le merci.
2. Qualora il nuovo certificato di circolazione delle merci riguardi prodotti importati originariamente da uno Stato membro o da Cipro e riesportati tali e quali, esso deve indicare obbligatoriamente il paese nel quale è stato rilasciato il certificato originario.

VII. Rilascio a posteriori di certificati di circolazione delle merci

1. Quando un certificato è rilasciato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del protocollo, dopo l'esportazione effettiva delle merci cui il certificato si riferisce, l'esportatore deve, sulla domanda di cui all'articolo 7 del protocollo :

- indicare il luogo e la data di spedizione delle merci cui il certificato si riferisce ;
- attestare che non è stato rilasciato un certificato al momento dell'esportazione delle merci in questione, precisandone i motivi.

2. Le autorità doganali possono procedere al rilascio a posteriori d'un certificato di circolazione delle merci soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente.

I certificati rilasciati a posteriori devono riportare una delle seguenti menzioni : "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE".

VIII. Rilascio di duplicati

In caso di furto, perdita o distruzione del certificato di circolazione delle merci, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che lo avevano rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione agli atti di queste ultime. Il duplicato così rilasciato deve recare

una delle seguenti menzioni : "DUPLIKAT", "DUPLICATA",
"DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE".

Il duplicato sul quale deve essere riprodotta la data
del certificato di circolazione delle merci originale ha
effetto a decorrere da detta data.

B. CONDIZIONI DI UTILIZZAZIONE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE
DELLE MERCI A.CY.1

I. Trasporto diretto delle merci

E' considerato trasporto diretto il trasporto di merci
effettuato senza attraversamento di territori diversi
da quelli delle Parti contraenti. Tuttavia, non sono
considerati interruzioni di trasporto diretto :

- a) gli scali nei porti situati in territori diversi da
quelli delle Parti contraenti ;
- b) i trasbordi in tali porti, quando sono dovuti a casi
di forza maggiore o quando siano consecutivi a fatti
di mare ;
- c) l'attraversamento di territori diversi da quelli delle
Parti contraenti o il trasbordo in tali territori, a
condizione che l'attraversamento di detti territori
o il trasbordo si effettui sotto la scorta di un titolo
di trasporto unico emesso in uno Stato membro o a Cipro.

II. Accettazione dei certificati di circolazione oltre il termine di presentazione

I certificati di circolazione delle merci che siano presentati alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui all'articolo 9 del protocollo possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, qualora l'inosservanza del suddetto termine sia dovuta ad un caso di forza maggiore od a circostanze eccezionali.

Oltre che nei casi predetti, le autorità doganali dello Stato di importazione possono accettare i certificati quando le merci siano state loro presentate prima della scadenza di tale termine.

III. Accettazione di certificati di circolazione il cui dichiarato non corrisponde alle merci importate

L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni figuranti nel certificato di circolazione e quelle figuranti sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle formalità d'importazione delle merci, non comporta ipso facto l'invalidità del certificato, se è debitamente accertato che esso si riferisce effettivamente alle merci presentate.

C. ZONE FRANCHE

- I. Gli Stati membri e Cipro prendono tutte le misure necessarie per evitare che le merci scambiate sotto la scorta di un certificato di circolazione delle merci e che durante il trasporto effettuano una sosta in una zona franca situata sul loro territorio, subiscano sostituzioni o manipolazioni diverse dalle normali manipolazioni destinate ad assicurarne la conservazione tali e quali.

- II. Nel caso che i prodotti originari della Comunità o di Cipro importati in zona franca sotto la scorta di un certificato di circolazione delle merci subiscano trattamenti o trasformazioni, le autorità doganali competenti devono rilasciare, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato qualora il trattamento o la trasformazione cui si è proceduto siano conformi al protocollo.

D. SPEDIZIONI POSTALI (COMPRESI I PACCHI POSTALI)

- I. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a quest'ultimo o al proprio rappresentante autorizzato compilare e firmare i due fogli del formulario A.CY.2 il cui modello figura allegato al protocollo.

Qualora le merci contenute nella spedizione abbiano già formato oggetto di un controllo nel paese di esportazione, al riguardo della definizione della nozione di "prodotti originari", l'esportatore può indicare nella rubrica "osservazioni" del formulario A.CY.2 i riferimenti a tale controllo.

- II. L'esportatore scrive sull'etichetta verde modello C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 3 la menzione "A.CY.2" seguita dal numero di serie del formulario. Egli trascrive ugualmente tale menzione e tale numero sulla fattura relativa alle merci contenute nella spedizione.

E. CONTROLLO A POSTERIORI DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE
DELLE MERCI A.CY.1 O DEI FORMULARI A.CY.2

- I. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci o dei formulari A.CY.2 viene effettuato a titolo di sondaggio ed ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano dubbi fondati per quanto concerne l'autenticità del documento o l'esattezza delle indicazioni relative all'origine reale delle merci in questione.
- II. Per l'applicazione del precedente paragrafo, le autorità doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato di esportazione il certificato di circolazione o la parte 1 del formulario A.CY.2, ovvero fotocopia del certificato o della parte 1, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse accludono alla parte 1 del formulario A.CY.2, qualora sia stata presentata, la fattura o copia di essa, e forniscono tutte le informazioni che si sono potute raccogliere e che fanno ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario.

Qualora decidano di sospendere l'applicazione dell'accordo in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato d'importazione, fatte salve le misure conservative ritenute necessarie, offrono all'importatore la possibilità di ritirare le merci.

- III. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati, entro il termine di tre mesi, alle autorità doganali dello Stato d'importazione. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci o il formulario A.CY.2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se tali merci possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale.
- IV. Qualora non sia stato possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra le autorità doganali dello Stato d'importazione e quelle dello Stato di esportazione o qualora esse pongano un problema d'interpretazione del protocollo, le contestazioni vengono sottoposte al Comitato di cooperazione doganale.
- V. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati, le autorità doganali del paese di esportazione devono conservare per almeno due anni i documenti di esportazione o le copie dei certificati che li sostituiscono.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 1973

Per il Consiglio di Associazione

Il Presidente

I. Nøregaard
